rassitele



NUOVA REGOLAMENTA-ZIONE EUROPEA DELLA PRIVACY IN VIGORE DAL 25 MAGGIO. CHI DEVE FARE COSA?

A tredici anni dal D.lgs. 15/2003, il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea, il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR "General Data Protection Regulation" in seguito anche il "Regolamento"), che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio.

Il 25 ottobre 2017, è stata approvata la Legge n. 163 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2016-2017" fra cui, il R.U. 679/2016.

Il 21 marzo 2018 il Consiglio dei Ministri ha annunciato di aver approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163) introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Tale regolamento avrebbe dovuto essere approvato in via definitiva il 23 maggio ma non se ne è fatto nulla. La nuova data prevista è per fine agosto ma è possibile che ci siano ulteriori ritardi. Il risultato è che non è chiaro quale parte della normativa

177

Luglio 2018

newsletter prassicoop su commercio servizi ed Enti Locali

IN QUESTO NUMERO

- Nuova regolamentazione europea della privacy in vigore dal 25 maggio. Chi deve fare cosa?
- Edilizia libera, in vigore il glossario delle opere senza autorizzazione
- Bando da 700mila euro per progetti contro gli sprechi
- Sacchetti per l'ortofrutta, il consumatore li può portare da casa
- Istat censimento permanente popolazione e abitazioni

VENETO

 La legge di semplificazione modifica la legge sul commercio

EMILIA ROMAGNA

 Monitoraggio consumo di suolo e indicazioni sulla legge urbanistica

NOTIZIE

- European council of shopping centers conferenza annuale a Barcellona
- A prassicoop il premio "impresa e lavoro" della camera di commercio

English summary



nazionale resterà in vigore (probabilmente quella sulla videosorveglianza, ad esempio) e che, in attesa di decisioni sulla graduazione delle sanzioni, probabilmente l'autorità competente non applicherà alcuna sanzione.

A far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo sono diventate efficaci, il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy.

In caso di mancato rispetto delle norme previste dal Regolamento, sono previste sanzioni fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale annuo di una società. La violazione degli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, per la tenuta dei registri dai trattamenti dei dati personali, previsto dall'art. 30 del R.U. 679/2016 comporta sanzioni pecuniarie fino a euro 10.000.000,00, o per le imprese fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Secondo il Regolamento, dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato).

Il Regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi, tranne il caso in cui il trattamento sia effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e poche altre eccezioni. Il Regolamento ridisegna i ruoli degli "attori" nell'ambito della gestione dei dati personali, partendo dal "Titolare del Trattamento " definito come "La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.." e come il soggetto che "mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento."

Chiunque non sia qualificabile come Titolare del Trattamento, è "terzo" a meno che, sulla base di uno specifico contratto, non sia "Responsabile del Trattamento" o "Responsabile della Protezione dei Dati".

Il "Responsabile della Protezione dei Dati" (anche conosciuto come DPO - Data Protection Officer) è una nuova figura introdotta dal Regolamento e, ove nominato, svolge varie funzioni: informare, aggiornare e fornire consulenza ai titolari e responsabili del trattamento in tema di privacy; vigilare sull'osservanza del regolamento e delle altre normative europee e nazionali sulla privacy; fornire un parere di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; collaborare con le autorità di controllo e condurre i rapporti fra l'ente e le autorità medesime.

Il Regolamento prevede che la nomina del Responsabile della prote-

zione dei Dati sia effettuata ogniqualvolta:

- il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure,
- le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati.

Il Regolamento muove dal presupposto di una diversa sensibilizzazione nel trattamento dei dati fondata sui principi della "Responsabilizzazione" (il titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 e deve essere in grado di darne prova) e della Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy By Design – Privacy By Default)

Il Regolamento, infatti, prevede che tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della



natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Il Regolamento, sancisce una serie di diritti dell'interessato, integrando quelli già in parte previsti dalla previgente normativa a cominciare, dal diritto all'informazione sul titolare del trattamento dei dati, sulle finalità cui è destinato il trattamento e, su numerosi altri aspetti.

Il Regolamento, enuncia poi i principi sulla base dei quali i dati possono essere trattati e, in particolare:

- Liceità correttezza e trasparenza (raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità);
- Minimizzazione (limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati);
- Esattezza (esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati);
- Limitazione (temporale) della conservazione (conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati);
- Integrità e riservatezza (trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante

misure tecniche e organizzative adequate)

Il Regolamento, prevede poi che, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifichi la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Il Regolamento prevede che, ricorrendo determinate condizioni, ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengano un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità e che, quando un tipo di trattamento, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

SERVIZI PRASSICOOP

Prassicoop sta attivando un servizio di consulenza, operativa e giuridica, sull'applicazione del GDPR. Chi fosse interessato può scrivere, senza impegno, a rcavalli@prassicoop.it



EDILIZIA LIBERA, IN VIGORE IL GLOSSARIO DELLE OPERE SENZA AUTORIZZAZIONE

Dal 23 aprile si sa con certezza quali sono gli interventi edilizi che non richiedono alcuna autorizzazione per essere intrapresi come l'installazione di tende, gazebo e pergolati di piccole dimensioni.

È uno degli effetti del DM 2 marzo 2018, attualmente entrato in vigore, che contiene il Glossario delle opere di edilizia libera, in attuazione dal Decreto Scia 2 (D.lgs. 222/2016).

Molti degli interventi elencati nel Glossario sono esonerati dall'autorizzazione paesaggistica, altri richiedono quella semplificata; alcuni beneficiano delle detrazioni fiscali. Per realizzare le opere, il mercato propone numerosi prodotti e sistemi.

Cosa cambia con l'entrata in vigore del Glossario unico? Da oggi forse si potranno realizzare senza autorizzazione interventi che prima richiedevano permessi o autorizzazioni?

No. Il Glossario unico è un elenco che esplicita e identifica chiaramente le opere che già rientrano nel regime dell'edilizia libera ma, non essendo state definite in modo



esplicito, potevano far sorgere alcuni dubbi interpretativi.

La norma che stabilisce il regime giuridico a cui un'opera edilizia è sottoposta è il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) e le sue modificazioni. Tra le norme che hanno modificato il Testo Unico ci sono il DL Sblocca Italia (che ha inserito i lavori di "frazionamento e accorpamento" nel regime giuridico della manutenzione straordinaria eseguibile con la CILA anziché con la SCIA) e il D.lgs. 222/2016 che ha ridotto a 5 le procedure edilizie (edilizia libera, permesso di costruire, Scia, Cila e Scia alternativa al permesso di costruire).

Il D.lgs. 222/2016 ha definito le categorie d'intervento (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ecc.) e il relativo regime giuridico ma non ha indicato quali sono i singoli interventi facenti parte della categoria. Il Glossario unico, quindi, fa proprio questo: dà un nome agli interventi che fanno parte delle categorie individuate dal Decreto Scia 2 e riporta il relativo titolo abilitativo.

Ad esempio: la Tabella A, Sezione II del Decreto Scia 2 indica che gli interventi di manutenzione ordinaria sono attività di edilizia libera. Ma cosa s'intende per manutenzione ordinaria? Il Decreto dava solo una semplice definizione: "interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantene-

re in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".

Rimanevano dubbi sulle singole attività: il rifacimento dell'intonaco esterno è manutenzione ordinaria? E il ripristino del manto di copertura? Ora è arrivato il Glossario Unico delle opere di edilizia libera che esplicita gli interventi (non tutti perché l'elenco - si legge - non è esaustivo) che, facendo parte delle macrocategorie già indicate dal Dlgs 222/2016, non hanno bisogno di autorizzazioni, eliminando ogni dubbio almeno per le voci espressamente indicate.

Vediamo alcuni esempi delle incertezze rimaste:

Tende, pergole e gazebo.

Il Glossario specifica che non è necessario alcun titolo edilizio per l'installazione, la riparazione, la sostituzione o il rinnovamento di tende da sole, tende a pergola, pergotende e coperture leggera di arredo, ufficializzando l'orientamento della giurisprudenza secondo cui questi interventi non hanno rilevanza edilizia e non richiedono alcun permesso avendo una semplice funzione accessoria di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo.

Di 'pergotenda' non esiste una definizione univoca ed in commercio esistono molte tipologie; quindi, le amministrazioni comunali potrebbero assimilarle a strutture più impattanti. La mancata armonizzazione delle leggi è evidente nel caso dell'autorizzazione paesaggistica: nel DPR 31/2017 si dice chiaramente che l'installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato non richiede alcuna autorizzazione paesaggistica ma non si trova in alcun punto un chiaro riferimento alle pergotende.

Il Glossario include l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo e pergolati tra le opere di edilizia libera, purché siano di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.

Ma cosa significa 'di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo '? Purtroppo la norma non lo dice, prestando il fianco a futuri dubbi interpretativi. Inoltre, anche in questo caso manca una definizione univoca dell'intervento.

Dal punto di vista paesaggistico, la nuova legge sull'autorizzazione paesaggistica non parla esplicitamente di gazebo e pergolati; ma di strutture ombreggianti e amovibili che vengono trattate in maniera diversa a seconda della tipologia e della destinazione d'uso.

Ascensori, montacarichi e servoscala: quando installarli senza autorizzazioni

Secondo il DM 2 marzo 2018, è necessaria alcuna autorizzazione gli interventi volti all'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma di montacarichi, servoscala e assimilabili, rampe e ascensori interni.

Per gli ascensori interni, però, il Glossario specifica che gli interventi (anche di messa a norma), per essere considerati liberi, non devono incidere sulla struttura portante. In caso contrario, secondo quanto previsto dal punto 4. della Tabella A – Sezione II del D.lgs. 222/2016, richiedono la SCIA.

In attesa dell'uscita del Glossario unico delle opere realizzabili con la





CILA, si può già anticipare, sulla base di ciò che si evince dal D.lgs. 222/2016 (punto 22 della Tabella A - Sezione II del D.lgs. 222/2016), che gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio richiedono la CILA.

Quasi tutti gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che rientrano nell'edilizia libera sono esenti da autorizzazione paesaggistica; per la rampa però il problema è più complesso.

II DPR 31/2017, infatti, dichiara esente da autorizzazione paesaggistica la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm; per dislivelli superiori a 60 cm ci vuole l'autorizzazione paesaggistica semplificata.

Per quanto riguarda gli ascensori esterni non è richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica per la loro realizzazione in spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico mentre è necessaria l'autorizzazione paesaggistica semplificata quando gli ascensori esterni risultano visibili dallo spazio pubblico.

Edilizia libera e opere temporanee

Il Glossario ha specificato che l'installazione, la manutenzione e la

rimozione di manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto rientra nelle attività di edilizia libera, sempre che l'attività ricettiva sia stata già autorizzata sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

Tra i manufatti leggeri elencati nella tabella ci sono: roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni e assimilati. E' importante sottolineare che questa tipologia di installazioni ricade nell'edilizia libera solo se si tratta di attività turistiche; nel caso in cui le case mobili (o camper ecc.) dovessero essere utilizzate per esigenze abitative o permanenti sarà necessario richiedere il permesso di costruire.

Le opere contingenti temporanee sono quelle "dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni". Tra queste opere rientrano: gazebo, stand fieristici, servizi igienici mobili, tensostrutture, pressostrutture e assimilabili, elementi espositivi, aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.

Gli interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di tali opere rientrano nell'ambito dell'edilizia libera mentre l'installazione, pur essendo classificata dal Glossario come edilizia libera, richiede una Comunicazione Avvio Lavori.

Consulta il decreto ⇒



BANDO DA 700.000 EURO PER PROGETTI CONTRO GLI SPRECHI

Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stata indetta una selezione nazionale per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari. Il bando, previsto dalla legge contro gli sprechi alimentari, fa seguito all'analoga selezione già espletata nel dicembre 2017 che vide il finanziamento di dieci progetti risultati vincitori per un totale di 500mila euro. Il nuovo bando prevede uno stanziamento di 700mila euro.

Per ciascun progetto è previsto un finanziamento massimo di 50mila euro. I progetti potranno essere presentati entro il 10 maggio 2018.

I progetti saranno valutati in base alla loro innovatività, applicabilità, classi di prodotti e platea interessati, essere integrati o di rete, prevedere una quota di cofinanziamento a carico del proponente, esperienza del proponente, orientamento al recupero delle eccedenze ai fini dell'alimentazione umana e, in particolare, alla distribuzione agli indigenti, eventuali forme di pubblicità.

Chi può presentare i progetti?

- enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica
- associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese individuali
- una aggregazione, nelle forme consentite dalla vigente normati-

va, anche temporanea o nella forma di start up, di due o più dei soggetti sopra individuati

- una rete di imprese, come definita dalla normativa vigente
- soggetti iscritti all'Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province autonome dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile

E' probabile che nei prossimi mesi siano pubblicati nuovi bandi. Tenetevi pronti.

Fonte: Mipaaf



SACCHETTI PER L'ORTOFRUTTA, IL CONSUMATORE LI PUÒ PORTARE DA CASA

Il consumatore non è obbligato ad acquistare nel punto vendita il sacchetto ultraleggero per poi comprare la frutta e la verdura sfusa: lo può portare da casa e non deve essere necessariamente in bioplastica.

E' quanto ha stabilito il Consiglio di Stato rispondendo a un'istanza del ministero della Salute (parere n. 859 del 29 marzo scorso).

L'importante, rileva l'organo giurisdizionale, è che gli shopper ecologici e biodegradabili siano idonei a contenere alimenti.

Dopo questo verdetto ci si aspetta dal dicastero guidato da Beatrice Lorenzin un regolamento specifico, anche perché il Consiglio di Stato si spinge oltre, scrivendo che per alcune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sarebbe neppure necessario.

I controlli, però, restano in capo ai distributori, che dovrebbero verificare l'idoneità dei sacchetti che i consumatori si portano da casa. Facile, no?

Il parere del Consiglio di Stato

"Fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti - scrivono i giudici di palazzo Spada - è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l'utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore.

Non può inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario".

La Commissione riunita per rispondere al quesito del ministero della Salute ha dunque chiarito la disciplina che regolamenta la diffusione e l'uso di borse di plastica in materiale ultraleggero.

Queste borse devono essere a pagamento - e il loro prezzo deve risultare sullo scontrino - pertanto si qualificano come un "prodotto che deve essere compravenduto. In questa ottica - sottolineano i giudici del Consiglio di Stato - la borsa, per legge, è un bene avente un valore autonomo e indipendente da quello della merce che è destinata a contenere.

Partendo da tale assunto, l'utilizzo e la circolazione delle borse in questione, in quanto beni autonomamente commerciabili, non possono essere sottratte alla logica del mercato.

Per tale ragione, non sembra consentito escludere la facoltà del loro acquisto all'esterno dell'esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l'appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere.

In questa prospettiva, è dunque coerente con lo strumento scelto dal legislatore la possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati ad essere utilizzati".

L'onerosità delle borse è stata voluta dal legislatore anche per scoraggiare l'abuso delle stesse.

Per la Commissione si è quindi voluto "anche incentivare l'utilizzo di materiali alternativi alla plastica, meno inquinanti, quale in primo luogo la carta".

I controlli sui sacchetti portati da casa

A controllare, però, devono sempre essere i distributori.





"In considerazione dell'imprescindibile rispetto della normativa in tema di igiene e sicurezza alimentare, ciascun esercizio commerciale sarà tenuto, secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell'idoneità e della conformità a legge dei sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell'esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore.

In quanto soggetto che deve garantire l'integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, può vietare l'utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti".

ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLA-ZIONE E ABITAZIONI

Da ottobre 2018 parte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Per la prima volta l'Istat rileva, con un cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie italiane, ma ogni anno un campione di esse: circa un milione e 400 mila famiglie, residenti in 2.800 comuni italiani.

Inoltre, solo una parte dei comuni (circa 1.100) è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, mentre la restante è chiamata a partecipare una volta ogni 4 anni. In questo modo, entro il 2021, tutti i comuni partecipano, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie.

Grazie all'uso integrato di rilevazioni statistiche campionarie e dati provenienti da fonti amministrative, il Censimento permanente è in grado di restituire annualmente informazioni che rappresentano l'intera popolazione, ma anche di contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie.

Informazioni necessarie ai decisori pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), alle imprese, alle associazioni di categoria, a enti e organismi che le utilizzano per programmare in modo ragionato, pianificare attività e progetti, erogare servizi ai cittadini italiani e agli stranieri che vivono in Italia e monitorare politiche e interventi sul territorio.

A partire dall'anno 2021, con cadenza quinquennale, la popolazione legale sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione.

Il 26 marzo 2018 i Consiglio di amministrazione dell'ISTAT ha adottato il piano Generale per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni.

Consulta il documento

EMILIA ROMAGNA

PLAN

MONITORAGGIO CONSUMO DI SUOLO E INDICAZIONI SULLA LEGGE URBANISTICA

In materia di governo del territorio due recenti provvedimenti hanno fatto seguito alla nuova legge urbanistica regionale, in vigore dal 01/01/2018, approvata con L.R. Emilia Romagna 21/12/2017, n. 24



(Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) illustrati brevemente di seguito.

D.G.R. 19/03/2018, n. 376

Pubblicata sul BURER 23/03/2018, n. 74, la deliberazione ha definito un modello dati per rilevare le trasformazioni realizzate in attuazione dei piani urbanistici comunali vigenti, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 della L.R. Emilia Romagna 24/2017, nuova legge urbanistica regionale.

Fino a quando non saranno dotati di PUG, i Comuni o le relative Unioni, qualora ad esse siano attribuite le competenze in materia, sono tenuti a svolgere con cadenza semestrale il monitoraggio delle suddette trasformazioni, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla delibera in oggetto.

Circolare Ass. 14 marzo 2018, PG/2018/0179478

fornisce le prime indicazioni riguardo all'applicazione della nuova legge urbanistica regionale (L.R. Emilia Romagna 24/2017), descrivendo gli adempimenti di competenza degli Enti locali al fine di gestire l'attuale fase di transizione verso il nuovo sistema di governo del territorio.

Sono trattate, tra l'altro, le modalità di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente, la possibilità di modificare e di attuare gli strumenti urbanistici vigenti durante il periodo transitorio, le decadenze automatiche conseguenti allo scadere del periodo transitorio, gli effetti dell'approvazione del PUG, la costituzione dell'Ufficio di piano e dei Comitati Urbanistici, nonché il monitoraggio del consumo di suolo.

VENETO



LA LEGGE DI SEMPLIFI-CAZIONE MODIFICA LA LEGGE SUL COMMERCIO

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n° 39 del 24 aprile La L.R. 15 del 20/4/18 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018".

In 72 articoli il provvedimento introduce moltissime variazioni nella legislazione regionale, fra l'altro in materia di Politiche del territorio (Titolo II), Commercio e somministrazione di alimenti e bevande (Titolo II, Capo I), Politiche sociali e sanitarie (Titolo IV), .

In particolare, gran parte delle modifiche in materia di commercio riguardano la trasformazione di taluni provvedimenti autorizzativi in SCIA, l'introduzione di obblighi di comunicazione e la modifica di varie scadenze

Le leggi di settore che vengono modificate sono la N° 10 del 2001 sul commercio si aree pubbliche, la n° 29 del 2007 sulla somministrazione di alimenti e bevande e la 50 del 2012 sul commercio in genrale.



EUROPEAN COUNCIL OF SHOPPING CENTERS -CONFERENZA ANNUALE A BARCELLONA

Si è svolta il 25 e 26 Aprile a Barcellona, la Conferenza Annuale dell'European Council of Shopping centres.

Tra gli eventi più rilevanti che si sono svolti durante la Conferenza segnaliamo la consegna degli ICSC European Shopping Centre Awards e la sottoscrizione dei nuovi accordi di collaborazione tra i singoli Consigli Nazionali dei Centri Commerciali e l'European Council of Shopping Centers, frutto di un confronto e di profonde discussioni, finalmente concluse con la sottoscrizione dei nuovi protocolli di collaborazione.

Per l'Italia il documento è stato sottoscritto dal Vice Presidente del CNCC e presidente di Prassicoop, Renato Cavalli.

Nella foto, la presentazione pubblica dell'accordo, alla presenza dei massimi rappresentanti dei consigli nazionali.

Consulta la Legge ⇒





A PRASSICOOP IL PRE-**MIO "IMPRESA E LAVO-RO" DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

Domenica 10 giugno, al Teatro alla Scala di Milano si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Impresa e Lavoro, assegnato dalla Camera di Commercio di Milano, Lodi e Monza Brianza ad imprese che hanno raggiunto almeno i 20 anni di attività continuativa ed ai lavoratori che hanno lavorato ininterrottamente per almeno 20 anni nella stessa azienda.

Il premio è un riconoscimento alla correttezza commercial e l'impegno imprenditoriale per le aziende, ed alla diligenza e all'attaccamento al lavoro per i dipendenti.

PRASSICOOP ha ricevuto questo ambito riconoscimento al culmine di 46 anni ininterrotti di attività. Per noi è stato ritirato dal nostro Presidente Renato Cavalli.

Alla premiazione hanno partecipato il Presidente della Regione Attilio Fontana ed il Presidente della Camera di Commercio Carlo Sangalli.

177

Luglio 2018

ENGLISH SUMMARY

ITALY

- New European regulation on data protection (GDPR) starting on May . 25 th. Who has to do what?
- Free building activities. The glossary of the works without authorization
- Tender for 700000 € for projects against food waste
- Shopper for fruit and vegetables, the consumer can bring them from
- Istat permanent census of population and housing

EMILIA ROMAGNA

· Monitoring of land consumption and indications on urban planning law

• The simplification law modifies the law on retail

NEWS

- European council of shopping centers - annual conference in Barcelo-
- A prassicoop the "Enterprise and work" award of the chamber of commerce



newsletter prassicoop su commercio servizi ed Enti Locali

